




15451



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto
 Esecuzione
 forzata
 limiti di
 pignorabilità
 ex art. 545
 c.p.c.
 compensi di
 amministratori
 e
 consiglieri
 di
 amministrazione
 di società
 per azioni.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres. te f.f.
- Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Pres. Sezione -
- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente Sezione -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente Sezione -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

R.G.N. 12055/2014
 Cron. 1565
 Rep.
 Ud. 13/09/2016
 PU
 C I

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12055-2014 proposto da:

(omissis)

2016

443

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
 difesa dall'avvocato (omissis), per delega in
 calce al ricorso;

- ricorrente -

9

Fallimenti

contro

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che la rappresenta e difende, per delega a
margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

(omissis) , (omissis)
(omissis) S.P.A.;



- intimati -

avverso la sentenza n. 1688/2013 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2016 dal Presidente Dott. ANGELO
SPIRITO;

uditi gli avvocati (omissis) e (omissis) ;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Fallimenti e Società.it



1. - Il quesito ed il fatto

Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore sia qualificabile come di lavoro parasubordinato od autonomo (ovvero estraneo a tale ambito) e, di conseguenza, stabilire se il limite di pignorabilità degli stipendi previsto dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c. sia applicabile ai compensi o agli emolumenti dell'amministratore stesso.

In particolare, all'esito dell'espropriazione presso terzi intentata dalla (omissis) (omissis) nei confronti del debitore (omissis) (omissis) e dei suoi debitori (omissis) spa e (omissis)

(omissis) spa, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona assegnò al precedente l'intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolumenti per l'attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e di componente del consiglio di amministrazione della seconda. Il debitore propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, contrastando, tra l'altro e per quel che ancora rileva, la qualificazione della propria attività, che sostenne doversi ricondurre nell'ambito d'applicazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., con conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale.

L'opposizione fu accolta dal Tribunale di Ancona che, pur rilevando il contrasto giurisprudenziale sul tema, qualificò l'attività in questione come lavoro parasubordinato, la sussunse entro l'art. 409, n. 3, c.p.c. e qualificò impignorabili oltre il limite del quinto i relativi compensi; inoltre, provvide a revocare l'ordinanza d'assegnazione impugnata e limitò l'assegnazione ad un quinto di quanto i terzi pignorati avevano accantonato:

La creditrice (omissis) ha proposto ricorso per la cassazione di quella sentenza (resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.) attraverso cinque motivi. Ha resistito con controricorso la (omissis) spa, che ha anche depositato memoria. Il debitore intimato non s'è difeso.

Con ordinanza interlocutoria n. 3738 del 4 dicembre 2015, la terza sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. In particolare, ha posto in risalto che la questione in sé (quella relativa alla limitata, o meno, pignorabilità dei crediti dei quali si discute) ha natura di massima di particolare importanza che, a sua volta, fonda sull'ineludibile soluzione del contrasto giurisprudenziale



formatosi intorno al presupposto logico giuridico costituito dalla natura parasubordinata o meno del rapporto del quale si discute.

Il Primo Presidente ha, dunque, assegnato la causa al giudizio di queste Sezioni Unite.

2 - I motivi di ricorso

Il **primo** motivo di ricorso (*"violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 618 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c."* in rel. all'art.360 n. 4 c.p.c.) sostiene che il giudice dell'esecuzione era privo del potere di trattare la fase di merito, essendo il suo potere limitato (in forza della novella di cui alla legge n. 52 del 2006) ai soli provvedimenti indilazionabili. Peraltro - si aggiunge - l'art. 186 bis disp. att. c.p.c. ha espressamente disposto che il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. sia trattato da magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

Il **secondo** motivo (*"violazione e falsa applicazione artt. 618 e 183 c.p.c., 24 e 111 Cost., in rel. all'art. 360 n. 4 c.p.c."*) sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe precluso il pieno esercizio del diritto alla prova, avendo omesso di concedere alcun termine istruttorio, così da consentire all'opponente di fornire adeguata prova del carattere concretamente parasubordinato della propria attività nelle società in questione ed all'opposta di fornire la prova contraria.

Il **terzo** motivo (*"violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. per omesso accertamento della parasubordinazione in concreto"* in rel. all'art. 360 n. 5 c.p.c.) lamenta che il giudice abbia omesso di accertare in concreto il grado di eventuale subordinazione, soprattutto nella considerazione che il debitore svolgeva la medesima attività contemporaneamente presso diversi enti.

Il **quarto** motivo (*"violazione e falsa applicazione art. 409 n. 3 c.p.c. e 2380 bis c.c. in relazione alla qualifica parasubordinata dell'attività dell'amministratore di società per azioni"* in rel. all'art. 360 n. 3 c.p.c.), dato atto del contrasto di giurisprudenza in tema di identificabilità dell'attività parasubordinata in quella dell'amministratore di società per azioni, sostiene che occorre aderire a quello che l'esclude, in considerazione della mancanza delle caratteristiche della continuità e della coordinazione.

Il **quinto** motivo (*"violazione e falsa applicazione degli artt. 545c.p.c. in relazione alle ipotesi di attività di parasubordinazione"* in relazione all'art. 360



n. 3 c.p.c.) deduce che, anche a voler aderire all'orientamento che qualifica come parasubordinato il rapporto intercorrente tra amministratore e società per azioni, l'ambito d'operatività dell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. non potrebbe comunque estendersi a tali rapporti parasubordinati, dovendo limitarsene l'applicazione ai soli stipendi e salari derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

2.1 – La risposta ai motivi primo, secondo e quinto.

Al fine di concentrare la trattazione intorno al tema fondamentale sottoposto alla soluzione delle S.U., conviene immediatamente sgombrare il campo dai motivi primo, secondo e quinto, che sono tutti infondati.

Quanto al primo, basta ricordare e ribadire il consolidato principio secondo cui la violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 *bis* disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (cfr. Cass. n. 22854/14).

Quanto al secondo, occorre osservare che nella specie sono stati concessi termini a difesa, in grado di tutelare adeguatamente i diritti delle parti.

Quanto al quinto, infine, va ribadita l'estensione del regime di limitata pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. alle ipotesi di parasubordinazione, come già affermato da Cass. n. 685/12, secondo la quale, appunto, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni") hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.

Restano, dunque, da delibare i motivi terzo e quarto, che involgono la natura parasubordinata o meno del rapporto tra società per azioni e loro amministratori, ai fini della applicabilità o meno, ai compensi di questi ultimi, dei limiti o benefici d'impignorabilità previsti per gli stipendi dall'art. 545 c.p.c.



3 – La soluzione del quesito: premessa.

Il d.p.r. n. 180 del 1950, contenente l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato dalla l. n. 311 del 2004 e dalla l. n. 80 del 2005, di conversione del d.l. n. 35 del 2005, all'art. 2 così recita:

"Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) ...; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro".

Il terzo comma dell'art. 52, dello stesso decreto, introdotto dalla citata legge di modifica n. 80 del 2005, prevede poi che i compensi corrisposti a soggetti titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.

L'art. 545 c.p.c., statuisce che: *"Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario... possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato... ed in eguale misura per ogni altro credito".*

Le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004, e n. 80 del 2005 al d.p.r. n. 180 del 1950 hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate solo per il lavoro pubblico (in tal senso, cfr. Cass. n. 4465/11). In conseguenza di tale equiparazione la già citata Cass. n. 685/12 ha affermato che anche ai rapporti di lavoro privato riconducibili all'art. 409, n. 3, c.p.c., debbano trovare applicazione i limiti di pignorabilità di cui al quarto comma dell'art. 545 c.p.c.; limiti pacificamente non estendibili anche ai corrispettivi per i contratti di lavoro autonomo o d'opera professionali.

Da qui la rilevanza della questione della riconducibilità dei compensi percepiti dagli amministratori ad emolumenti che trovino origine in un rapporto di lavoro parasubordinato, di lavoro autonomo o di opera professionale oppure ad un rapporto di altra natura e la conseguente necessità di risolvere il con-



trasto di giurisprudenza formatosi intorno alla natura del rapporto che si instaura tra la società per azioni ed il proprio amministratore.

3.1 - La natura del rapporto che lega la società per azioni ed il suo amministratore. La dottrina.

Giova premettere rapidissimi cenni circa le posizioni dottrinarie sul tema, visto che la giurisprudenza ne ha in qualche modo risentito gli echi, diversificandosi in ragione delle diverse teorie di volta in volta accolte, oppure tentando il connubio tra esse.

In estrema sintesi, sono identificabili due diversi orientamenti: 1) la teoria cd. contrattualistica, che individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti, l'amministratore da un lato, la società dall'altro, ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche contrapposti; 2) la teoria cd. organica, secondo cui, al contrario, mancherebbe ogni dualità, configurandosi solo un'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti e obblighi.

E' ovvio che la prima apre la strada alla configurabilità di un rapporto parasubordinato tra i due soggetti distinti costituiti dalla società ed il suo amministratore, mentre la seconda conduce ad escluderlo in forza dell'indistinguibilità dei due.

Più in dettaglio, poi, possono essere individuate nell'ambito della teoria cd. contrattualistica (la quale, come s'è visto, fa derivare il conferimento del potere rappresentativo all'amministratore non dalla legge o dallo statuto, bensì dal regolamento negoziale, con la conseguente negazione dell'immedesimazione organica): a) la tesi di coloro i quali hanno ravvisato un negozio *sui generis*, tipico di amministrazione, non riconducibile ad alcuna tipologia nota, ma assimilabile di volta in volta a questo o quel contratto (di mandato, d'opera, di lavoro subordinato, ecc.), senza tuttavia identificarsi in alcuno, salvo far riferimento alle rispettive, compatibili discipline; b) l'antica teoria che assimila la figura dell'amministratore a quella del mandatario, della quale ha ormai fatto giustizia il riformato testo dell'art. 2392 c.c., nel quale è stato eliminato il richiamo alla "diligenza del mandatario" di cui all'art.1710 c.c.; c) la teoria più isolata che vede nell'amministratore un lavoratore subordinato della società (diversa da quella che ammette la possi-



bilità di cumulare il rapporto di amministrazione con quello di lavoratore subordinato), in base alla quale il rapporto di amministrazione sarebbe esso stesso da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato, con l'assemblea che ne ha il potere di nomina e revoca (quindi, di costituire ed estinguere il rapporto) nonché quello direttivo e di controllo (esercitato unitamente al collegio sindacale) e l'amministratore, dal suo canto, con i suoi doveri di fedeltà e di collaborazione che si manifestano principalmente nell'obbligo di non concorrenza, di cui all'art. 2390 c.c., e nel diritto al compenso; d) la teoria che riconduce l'amministratore alla figura del prestatore d'opera professionale finalizzata a far conseguire un profitto alla società, con assunzione di responsabilità ed impiego di tempo ed energie lavorative; e) la teoria, infine, che riconduce il rapporto d'amministrazione alla fattispecie della parasubordinazione (che, come vedremo in seguito, è stata accolta da una pronuncia delle S.U. del 1994), configurando un rapporto negoziale autonomo tra amministratore e società, dal contenuto fissato dalla legge e dallo statuto, superando definitivamente l'idea di un'immedesimazione organica assoluta che avrebbe impedito il dualismo e la contrapposizione di interessi e costringendo il rapporto di amministrazione nell'area dei rapporti intrasoggettivi.

A fronte di quella finora sinteticamente descritta v'è, invece, la cd. teoria organica, per la quale gli amministratori rappresentano un organo necessario per l'operatività della società, secondo una precisa scelta del legislatore che ne ha regolato la struttura in modo tale da escludere che il loro rapporto possa operare secondo le regole della rappresentanza ordinaria. La configurazione non contrattuale del rapporto società - amministratori incide poi sulla ricostruzione della fonte dei loro poteri: gli amministratori risulterebbero titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente ai poteri dell'assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione. I poteri degli amministratori derivando direttamente dalla legge sono dunque autonomi, non avocabili, né disponibili, né limitabili ad opera dell'assemblea dei soci a cui spetta solo di designare il titolare di prerogative gestorie già determinate. Ulteriore corollario del rapporto organico è quello della immedesimazione organica dell'amministratore nella società stessa, e quindi l'inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare non



solo un rapporto contrattuale ma un qualsiasi rapporto intersoggettivo, data l'impossibilità di una diversificazione di posizioni contrapposte e l'inesistenza di separazione tra funzione gestoria e funzione esecutiva sottoponibile a verifica, controllo o disciplina.

La natura di organo riconosciuta all'amministratore diviene dunque il principale ostacolo giuridico alla configurabilità di qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale tra la persona fisica e la società, a causa della mancanza di due distinti centri di interessi e di volontà, non solo nella fase genetica del rapporto, ma anche e soprattutto nella fase del suo svolgimento.

3.2 - Lo stato della giurisprudenza. La sentenza a S.U. del 1994 ed i suoi precedenti.

Il contrasto giurisprudenziale sul tema (che, come s'è detto, è stato riscontrato sia dalla sentenza oggi impugnata, sia dall'ordinanza interlocutoria di rimessione alle S.U.) è diretta conseguenza della variegata elaborazione dottrinale finora descritta e si può definire endemico alla giurisprudenza di legittimità.

Le molteplici pronunzie susseguitesi sin dagli anni '80 del secolo scorso (tutte rese per fini diversi da quelli che oggi ci riguardano e, soprattutto, per risolvere problemi di competenza e di rito) evidenziano un primo orientamento che escludeva potersi individuare nell'ambito del rapporto di amministrazione un rapporto tra due distinti centri di interesse tra i quali avviene lo scambio di prestazioni, siccome l'ordinamento della società per azioni è regolato in modo da attribuire all'amministratore-rappresentante le caratteristiche strutturali di organo, con esclusione dei connotati del rapporto intersoggettivo della rappresentanza ordinaria.

Tutte queste pronunce erano favorevoli all'applicazione del rito ordinario, stante l'impossibilità di diversificare l'attività del prestatore di lavoro e l'attività del destinatario della prestazione per l'assenza dei due contrapposti centri di interesse e la conseguente necessità di escludere il rapporto di parasubordinazione, data la mancanza del rapporto di dipendenza sul piano economico e, quindi, di quella situazione di debolezza contrattuale che caratterizza tali rapporti e ne giustifica l'equiparazione alla subordinazione ai fini della tutela processuale.



Un diverso orientamento riconduceva invece le controversie in questione all'art. 409, n. 3, c.p.c., ritenendo che il rapporto tra amministratore e società per azioni presentasse i caratteri della continuità e del coordinamento con l'attività svolta dall'impresa societaria, richiesti da tale norma per affermare la competenza per materia del giudice del lavoro.

Il tentativo di dare soluzione al contrasto è stato compiuto da queste S.U. con la sentenza n. 10680 del 1994, la quale, ancora una volta per risolvere una questione di rito e competenza (si trattava di stabilire innanzi a quale giudice dovesse essere sottoposta l'azione proposta dall'amministratore contro la società da lui amministrata per il rimborso di spese da lui effettuate in adempimento del mandato), prese netta posizione a favore della qualificazione del rapporto di amministrazione in termini di rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell'art 409 n. 3 c.p.c.

Il principio enunciato dalla sentenza è il seguente: *La controversia nella quale l'amministratore di una società per azioni, o ente assimilato, chiedi la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società.*

L'enunciato si articola in quattro essenziali proposizioni: a) l'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest'ambito, di due centri d'interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto; b) l'attività che l'amministratore è tenuto a prestare in favore della società presenta i caratteri della personalità, della continuazione e della coordinazione, e quindi rientra nella previsione dell'art. 409 n. 3 c.p.c.; c) la circostanza che tale attività sia finalizzata al conseguimento dello scopo sociale, ed ab-